

**STAFFETTA  
QUOTIDIANA**

DAL 1933 - QUOTIDIANO DELLE FONTI DI ENERGIA

[www.staffettaonline.com](http://www.staffettaonline.com)[stampa](#) | [chiudi](#)Copyright © RIP Srl  
Gas Naturale - GPL - GNL

mercoledì 16 settembre 2015

## Gare gas, luci e ombre del nuovo DM criteri

*Un'analisi della società Sciara*

*Il decreto Mise del 20 maggio n. 106, che aggiorna il precedente DM 226/11 sui criteri delle gare d'ambito per il servizio di distribuzione gas, fa qualche passo avanti e potrebbe contribuire ad avvicinare le date delle procedure, le cui prime scadenze sono già trascorse e solo lunedì è arrivato (pieno di spazi in bianco) un primo bando. Tuttavia, nota nell'articolo che segue **Marco Poggioli** di Sciara, società attiva nella consulenza ai Comuni nella redazione dei bandi, restano ancora diversi dubbi e incertezze che, se i bandi usciranno in un simile contesto, renderanno particolarmente prudenti i potenziali concorrenti.*

*Forse trattenendoli perfino dal partecipare con conseguente minore competizione e minori benefici per gli stessi consumatori.*

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015, n. 106 il 27 luglio u.s. entra in vigore la tanto attesa e annunciata novella del DM 226/2011 con modifiche alla disciplina delle gare d'ambito che, si ritiene, potrebbero avere ricadute di un certo peso.

Il Ministero non ha infatti risparmiato interventi su aspetti importanti e controversi della materia pur in un contesto che vede le scadenze per la pubblicazione del primo raggruppamento già raggiunte e superate e che preannuncia il superamento senza esito anche delle date indicate per i raggruppamenti successivi.

Non sorprendono, quindi, più di tanto le prese di posizione della Regione Lombardia e del Presidente dell'ANCI preoccupati per l'irrogazione delle sanzioni e per un accavallamento delle date di pubblicazione che rischia di ridurre ulteriormente la partecipazione alle gare.

Venendo alla disamina delle novità introdotte al primo punto non può che essere osservato il ritorno del legislatore sull'annosa questione del valore di rimborso da riconoscere ai gestori uscenti.

La riforma dell'art. 5 del DM 226/2011 era un intervento ampiamente atteso e annunciato il cui scopo è quello di "armonizzare" la precedente formulazione con le "Linee guida su criteri e modalità operative per le valutazioni del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" allegate al DM 22 maggio 2014.

L'intervento introduce nel testo della 226 alcuni elementi su cui ancora pendono le contestazioni avanzate nei ricorsi sulle Linee guida (detrazione utile d'impresa, spese generali, contributi privati ecc.) senza di fatto spostare di molto la questione. Sono aspetti che, al di là del merito e in attesa dei pronunciamenti, allungano un'ombra di incertezza sui valori che dovranno essere portati in gara.

Un altro elemento, non secondario, della nuova formulazione della 226 è la tendenza a ridefinire, rinforzandoli, ruolo e poteri delle Stazioni appaltanti.

I commi 1 e 6 dell'art. 2 del nuovo DM prevedono una maggioranza più bassa di quella normalmente prevista per l'approvazione delle convenzioni e attribuiscono alla SA la facoltà di esercitare, previa diffida, un potere sostitutivo avverso i comuni inerti o inadempienti.

Se la seconda di queste disposizioni, pur vivo il rischio che se ne abusi, può certo considerarsi norma di sistema in grado di assicurare, in caso di paralisi dell'ATEM, la tempestiva ripresa della procedura, la disposizione di cui al comma 1, che deroga alla regola generale che vorrebbe gli atti pattizi approvati all'unanimità, rischia in molti casi di trasformarsi in strumento per la repressione del dissenso interno all'ATEM, non sempre immotivato e strumentale come invece sembrerebbe presumere il Ministero.

I poteri attribuiti alla SA, con la delega di funzioni da parte dei Comuni, come da precedente formulazione del DM con l'aggiunta del potere sostitutivo è probabile avrebbero offerto garanzie già più che sufficienti del funzionamento della macchina ATEM ai fini della pubblicazione dei bandi e non si vede, dunque, quale necessità di andare a ridefinire le maggioranze per la convenzione che può abbracciare aspetti diversi e ulteriori della disciplina del rapporto tra i Comuni e la Capofila, su tutti preoccupandosi di disciplinare l'esercizio, auspicabilmente quanto più condiviso e informato, dei poteri di vigilanza e controllo sulle future gestioni.

E' di sicuro da accogliere positivamente, invece, l'innovazione portata al comma 1 dell'art. 8 che assicura la percezione degli anticipi una-tantum dovuti dai gestori uscenti per finanziare le attività che le Stazioni appaltanti e gli Enti locali concedenti devono portare avanti in vista della gara eliminando quel già minimo spazio che si poteva concedere ad argomenti dilatori e pretestuosi.

Anche positive per i Comuni sono le modifiche agli art.li 7 e 13, comma 1,lett. e).

La prima con l'introduzione del comma 1bis va a dettare una nuova disciplina per le ipotesi in cui il contratto preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio.

In pratica al Comune è consentito scegliere se:

1. Riscattare la frazione non ammortizzata dal gestore durante la concessione acquisendo la titolarità sull'intera porzione oggetto di devoluzione gratuita;

2. Prevedere il passaggio dell'intera porzione oggetto di devoluzione gratuita al gestore subentrante previo pagamento da parte di quest'ultimo del valore di rimborso dovuto all'uscente sulla frazione già ammortizzata e all'Ente del VIR sulla frazione non ammortizzata;

3. Prevedere che la frazione di rete già ammortizzata dal gestore passi, previo pagamento del valore di rimborso, dal gestore uscente all'entrante acquisendo a titolo gratuito la proprietà degli assets non ammortizzati.

Da notare che nell'ipotesi considerata al punto 2 oltre a prevedersi espressamente la possibilità di trasferire in gara reti destinate ad entrare nella titolarità del Comune è pure indicata una modalità di calcolo del rimborso dovuto all'Ente in linea con quella già prevista per gli impianti nella titolarità dei gestori.

Peccato dunque che questa disposizione non si rispecchi in una avente carattere più generale che avrebbe eliminato ogni dubbio interpretativo sulle modalità di calcolo del valore delle proprietà comunali.

Vero è che se nell'ipotesi specifica dell'art. 7 per le reti cedute esercitando l'opzione di cui al comma 1bis trova applicazione tale regola la stessa dovrebbe, a rigor di logica, trovare applicazione pure nelle ipotesi in cui i cespiti sono già a pieno titolo nella titolarità dell'Ente, ma il dubbio resta, tanto più che lo stesso MiSE ancora oggi nella sezione FAQ dedicata alle gare gas fornisce una sua interpretazione molto diversa arrivando ad affermare che il valore degli asset comunali deve coincidere con il valore tariffario (RAB).

Il nuovo art. 13 lett. e) interviene, invece, sul trattamento dei titoli di efficienza energetica estendendo le tipologie di interventi e prevedendo la possibilità di acquisto dei titoli da parte del gestore sul mercato elettronico alla condizione che i titoli acquistati derivino da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara.

La disposizione spinge le amministrazioni coinvolte a favorire lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico sul territorio, ma lascia aperte questioni importanti quali la definizione delle

procedure per la stipula di accordi tra i gestori d'ambito e altri soggetti per l'acquisto dei titoli e l'introduzione di meccanismi per l'irrogazione di sanzioni per il mancato ottenimento dei titoli opzionali.

Oltretutto essendo l'offerta ancorata ad un parametro, la quota annua di incremento dell'efficienza energetica ricadente sui soggetti obbligati, non conoscibile a priori per tutto il periodo di durata della concessione per le aziende concorrenti si porrà, così come già si pone per gli investimenti proposti nel piano industriale, il problema della sostenibilità degli impegni assunti in gara.

In conclusione può dirsi evidente lo sforzo del Ministero di assicurare l'effettiva uscita dei bandi in tempi brevi e non si può negare che i provvedimenti adottati potrebbero anche avvicinare le date fatidiche ma restano molti dubbi sul contesto in cui le gare dovrebbero svolgersi.

L'incertezza regna sovrana, tanto per gli oneri da sostenere per la partecipazione alla gara (la questione del valore di rimborso dovuto agli uscenti è tutt'altro che vicina all'essere definita e l'applicazione delle Linee guida si sta caratterizzando per difformità interpretative che non scongiurano ma anzi rendono più probabile il proliferare dei contenziosi) quanto per la sostenibilità degli investimenti (come noto l'Autorità ha avviato un processo di revisione del tasso di remunerazione degli investimenti in infrastrutture energetiche destinato ad incidere in maniera rilevante sulla pianificazione fatta dalle aziende).

Qualora i bandi dovessero uscire in questo contesto è facile presumere che i potenziali concorrenti useranno prudenza nel formulare le loro offerte e molti saranno, addirittura, indotti a desistere dalla partecipazione laddove si preveda un minimo di confronto.

I vantaggi che questa riforma dovrebbe portare in termini di risparmi derivanti dalla razionalizzazione del sistema in assenza di una reale concorrenzialità e di stimoli a presentare offerte vantaggiose rischiano di venire annullati e a risultarne maggiormente penalizzati saranno i Comuni ma pure non mancheranno riflessi per i clienti finali essendo compromessa la possibilità di ottenere con la gara significativi sconti tariffari e sui corrispettivi per le prestazioni di servizi.

Il tutto, peraltro, stride grandemente se si pone mente alle finalità dichiarate dei provvedimenti più recenti e che hanno causato questo stallo, preoccupandosi, senza riuscirci, di contenere l'impatto in tariffa della differenza tra i valori di rimborso pagati agli uscenti e il valore attribuito al capitale investito netto.

La sensazione è che sia mancata una reale consapevolezza da parte delle istituzioni superiori del quadro in cui si stanno portando avanti le procedure di gara e non sorprende che la disposizione dell'art. 17, comma 2, già presente nell'originaria formulazione del 226, che prevedeva l'istituzione di un comitato per monitorare l'applicazione del decreto, resti di fatto lettera morta.

La diffusione di una formazione mirata e specifica per gli Enti locali chiamati a confrontarsi con temi per loro nuovi ed estranei alle loro ordinarie funzioni, semplificazione delle procedure e definizione di alcune delle molte questioni dirimenti oggi sospese, si ritiene, rappresentino tappe obbligate del percorso di completamento di una riforma ambiziosa e che nel contesto attuale rischia di rimanere sulla carta o peggio ancora è destinata ad essere incapace di incidere come auspicato.

---

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.

